

Penale Ord. Sez. 2 Num. 8014 Anno 2016

Presidente: GENTILE MARIO

Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

Data Udiienza: 23/02/2016

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

Sorcinelli Beatrice, nata in Germania il 28/11/1963;

avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Ancona del 10/07/2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rimesso alle Sezioni Unite di questa Corte.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 10.7.2014 il G.I.P. del Tribunale di Ancona rigettò l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputata avanzata nell'interesse di Sorcinelli Beatrice, imputata del reato di cui all'art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen. in quanto nei limiti edittali si deve tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale.

2. Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore, deducendo:

1. violazione degli artt. 464 *bis*, 464 *ter* e 464 *quater* in relazione agli artt. 168 *bis* e seguenti cod. proc. pen. in quanto il P.M. in udienza aveva espresso un parere, mentre la legge prevede solo che siano sentite le parti;

2. violazione dell'art. 168 bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto la condotta contestata riguarda il mancato pagamento di un ticket sanitario di € 113,70 e quindi il reato rientra nell'area per la quale il legislatore prevede disposizioni deflattive; la decisione impugnata viola la parità di trattamento essendo prevista la messa alla prova anche per reati di allarme sociale indicati nell'art. 550 cod. proc. pen. con violazione dell'art. 3 Cost.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha segnalato il contrasto di giurisprudenza esistente sulla autonoma ed immediata impugnabilità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione con messa alla prova dell'imputato.

2. Nel senso dell'autonoma ricorribilità in cassazione dell'ordinanza di rigetto della messa alla prova si sono pronunziate:

Sez. 5, Sentenza n. 24011 del 23/02/2015 Cc. (dep. 04/06/2015) Rv. 263777

Sez. 3, Sentenza n. 27071 del 24/04/2015 Cc. (dep. 26/06/2015) Rv. 263814

Sez. 2, Sentenza n. 41762 del 02/07/2015 Cc. (dep. 16/10/2015) Rv. 264888

Sez. 2, Sentenza n. 45338 del 04/11/2015 Cc. (dep. 13/11/2015) Rv. 265101

La tesi favorevole si basa sull'assunto che, l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del processo per messa alla prova è autonomamente impugnabile dall'imputato con ricorso per cassazione, in quanto l'art. 464 *quater*, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere l'immediata ricorribilità per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova, non distingue tra provvedimento di accoglimento o di rigetto della richiesta.

3. Nel senso che l'ordinanza in questione non è autonomamente impugnabile si sono espresse:

Sez. 5, Sentenza n. 5656 del 14/11/2014 Cc. (dep. 06/02/2015) Rv. 264270

Sez. 5, Sentenza n. 41033 del 03/06/2015 Cc. (dep. 12/10/2015) Rv. 264908

Sez. 2, Sentenza n. 40397 del 12/06/2015 Cc. (dep. 08/10/2015) Rv. 264574

La tesi della non autonoma impugnabilità si basa sull'assunto che l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato è impugnabile, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., solo unitamente alla sentenza.

4. In proposito l'Ufficio del Massimario ha redatto la relazione n. 20151057 del 13/10/2015 segnalando il contrasto di giurisprudenza sia in punto di

autonoma impugnabilità dell'ordinanza, sia in punto di computabilità o meno delle circostanze aggravanti nell'individuazione dei limiti edittali di applicabilità della messa alla prova, specifico oggetto del ricorso all'esame di questa Sezione (nell'ipotesi in cui sia ritenuta autonomamente impugnabile l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione).

Ha rilevato l'Ufficio del Massimario:

<<In relazione ad entrambi i principi qui riportati, si registra un contrasto all'interno della giurisprudenza della Suprema corte.

A) Il problema della individuazione dei criteri per definire il perimetro della sanzione penale, che rende ammissibile la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, è affrontato dalla sentenza in esame ponendosi in consapevole contrasto con altro orientamento della giurisprudenza di legittimità.

In particolare, la pronuncia invoca una soluzione interpretativa che risponda a canoni di unità e coerenza del sistema ed afferma la necessità di applicare, ai fini dell'art.168 bis. cod. pen., i medesimi criteri di determinazione della pena specificati all'art. 4 cod. proc. pen. in materia di individuazione della competenza. A detti criteri, infatti, rinviano numerose altre disposizioni del codice di rito, quali quelle contenute nell'art. 278 (in materia di applicazione di misure cautelari), nell'art. 379 (in tema di arresto e fermo) e 550 (relativa alla individuazione dei casi di citazione diretta a giudizio).

Tali criteri - che prevedono debba tenersi conto della pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato e che non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze, fatta eccezione delle aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale - dovranno trovare applicazione, per la sentenza in commento, anche nell'ipotesi prevista dall'art. 168 bis cod. pen., non solo in ragione della invocata coerenza ed unicità del sistema, ma anche al fine di rispettare la "logica complessiva della legge di rendere applicabile l'istituto della messa alla prova a tutti quei delitti per i quali si procede a citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice in composizione monocratica".

L'opposto orientamento - che la sentenza in esame espressamente critica, censurandone l'asistematicità - fornisce invece una interpretazione diversa del silenzio del legislatore nell'indicare i criteri per la determinazione della pena nella disposizione di cui all'art. 168 bis cod. pen., e, evidenziando come nel testo della norma manchi qualsiasi riferimento alla possibile incidenza di eventuali aggravanti, afferma che "laddove il legislatore ha voluto che si tenesse conto delle circostanze aggravanti, lo ha espressamente previsto", così come avvenuto per gli artt. 4, 157, 278 e 134 bis cod. proc. pen. (Sez. VI, 9 dicembre 2014, n.

6483/2015, P.M. in proc. Gnocco, Rv. 262341; Sez. II, 14 luglio 2015, n. 33461, Ardissoni; Sez. IV, 10 luglio 2015, n.32787, Jenkins).

In particolare, la pronuncia della Sez. VI, Gnocco, nega che il legislatore abbia inteso far coincidere il perimetro di operatività delle ipotesi per le quali è consentita la citazione diretta a giudizio con quelle per le quali è permessa la "probation", in quanto "ove il legislatore avesse inteso tracciare una siffatta coincidenza, si sarebbe al fine riportato per intero al disposto dell'art. 550 c.p.p.". Secondo questa pronuncia, infatti, il legislatore ha intenzionalmente richiamato soltanto il secondo comma dell'art. 550, al fine di evitare di escludere l'applicazione del nuovo istituto a quei reati di competenza collegiale puniti con la pena edittale inferiore nel massimo ai quattro anni. Quanto sopra in coerenza con la funzione deflattiva perseguita dal legislatore con l'introduzione della nuova disciplina, che deve "guidare l'interprete nella puntuale individuazione dei fondamenti oggettivi dell'istituto".

Sez. IV, Jenkins, poi aggiunge che il mancato richiamo alla possibile incidenza delle aggravanti è coerente con la previsione dell'ammissibilità dell'istanza di sospensione e messa alla prova in una fase in cui al giudice non è consentito pronunciarsi sulla fondatezza dell'accusa così come formulata, se non in termini negativi circa la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen.

B) Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'ordinanza di diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova, la sentenza in esame ha aderito all'indirizzo, ripetutamente espresso dalla Suprema corte, secondo cui al quesito deve darsi risposta positiva, valorizzando il tenore letterale dell'art. 464 quater, cod. proc. pen.: opinione definita dal Collegio "oramai tendenzialmente maggioritaria", alla luce delle conformi indicazioni fornite da Sez. II, 12 marzo 2015, n. 14112, Allotta; Sez. II, 6 maggio 2015, n. 20602, Corallo; Sez. V, 23 febbraio 2015, n. 24011, B., Rv. 263777; Sez. III, 24 aprile 2015, n. 27071, Frasca, Rv. 263814.

Tale ultima pronuncia, in motivazione, ha tra l'altro osservato che l'art. 464-quater, prevedendo l'autonoma impugnabilità per cassazione dell'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova, senza alcuna distinzione tra ordinanze di ammissione e ordinanze di rigetto, si pone in deroga al principio generale espresso dall'art. 586 cod. proc. pen., dell'impugnabilità delle ordinanze emesse in dibattimento solo insieme alla sentenza (principio del resto operante, ai sensi dello stesso art. 586, "salvo che la legge disponga altrimenti"); la stessa decisione ha rinvenuto un ulteriore elemento a sostegno della soluzione positiva nel fatto che, in relazione al diverso istituto della messa alla prova degli imputati minorenni, la S.C. aveva affermato l'immediata ricorribilità per cassazione della

sola ordinanza dispositiva della sospensione e la messa alla prova, valorizzando la concatenazione delle specifiche disposizioni dettate in materia (Sez. I, 24 aprile 1995, n. 2429, Rv. 201298, in relazione all'art. 28, secondo e terzo comma, d.P.R. n. 448 del 1988).

Anche in questo caso, la sentenza segnalata si è posta in consapevole contrasto con un diverso orientamento espresso dalla Suprema corte. In particolare, Sez. V, 15 dicembre 2014, n. 5673/2015, A.T., Rv. 262106, quale ha dichiarato l'inaammissibilità del ricorso immediato per cassazione, ritenendo operare il richiamato principio generale di cui all'art. 586 cod. proc. pen.. In senso analogo, si sono espresse anche Sez. V, 14 novembre 2014, n. 5656/2015, Ascione, e Sez. V, 3 giugno 2015, n. 25666, Marcozzi, secondo cui l'impugnazione diretta prevista dal settimo comma dell'art. 464-quater ha ad oggetto esclusivamente il provvedimento di ammissione al beneficio, "giacché solo in tal caso alle parti non sarebbe altrimenti consentito alcun rimedio avverso la decisione assunta". Nella sentenza Marcozzi, si è inoltre osservato che non può darsi rilievo, in senso contrario, al fatto che sia stata espressamente prevista anche la legittimazione dell'imputato (il quale potrebbe ad es. avere interesse ad impugnare prescrizioni ritenute troppo gravose o comunque eccentriche rispetto al programma), né al fatto che il settimo comma dell'art. 464-quater faccia generico riferimento alla «ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova», dal momento che tale disposizione deve essere interpretata alla luce dei commi precedenti, "i quali disciplinano l'oggetto e gli effetti del provvedimento di accoglimento, mentre quello di reiezione viene menzionato solo nel successivo nono comma ed all'esclusivo fine di prevedere la facoltà di riproposizione della richiesta".>>.

5. Ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., in presenza dei segnalati contrasti giurisprudenziali, appare necessario rimettere il ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte.

Infatti benché la questione dell'autonoma ed immediata impugnabilità sia già stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza 50278/2015 e fissata per il 31.3.2016, ricorrente Rigacci non consta essere stata invece ancora rimessa alle Sezioni Unite la questione del computo a meno delle circostanze aggravanti, rilevante solo nell'ipotesi in cui l'ordinanza di rigetto sia autonomamente impugnabile

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso il 23/02/2016.